



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 443

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3), della legge provinciale sul commercio 2010 (L.p. n. 17/2010) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

Il giorno **25 Marzo 2022** ad ore **09:57** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. 30 luglio 2010, n. 17), al capo VII, disciplina gli interventi di promozione del commercio e, in particolare, l'articolo 61, recante *"Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane"*, prevede ai commi 2 e 3 la concessione di contributi provinciali in favore delle imprese di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e dei pubblici esercizi, sia per l'insediamento, sia per la permanenza in zone svantaggiate, altrimenti prive di servizi commerciali.

La norma ha la finalità di favorire l'insediamento e la presenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nonché di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande in zone prive di servizi analoghi, perseguendo l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio di esercizi commerciali che operano in maniera capillare nelle aree periferiche e montane del territorio provinciale. I criteri attuativi della norma prevedono, inoltre, di utilizzare gli stessi esercizi anche per la fornitura di servizi accessori (cosiddette attività multiservizi), utili alla popolazione locale, in modo da migliorare la qualità della vita dei residenti nelle aree servite. A fronte dell'erogazione di tali servizi, definiti dai criteri, i punti vendita possono chiedere ed ottenere un contributo annuale per la permanenza.

La disciplina degli interventi citati è stata da ultimo rivista con deliberazione della Giunta provinciale del 17 aprile 2020, n. 482 avente ad oggetto *"Modifica dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale sul commercio 2010 (l.p. n. 17/2010) - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane."*, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2078 del 14 dicembre 2020.

L'articolo 2, comma 3, lettera a) dei vigenti criteri prevede l'esclusione dai contributi sopra citati degli esercizi commerciali che hanno, nell'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della domanda, un volume d'affari superiore a 500.000 euro. Tale disposizione è stata introdotta per la prima volta con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1649 del 28 settembre 2015, e sempre confermata; da tale data il valore di 500.000 euro non è mai stato aggiornato, pur in presenza di un tasso inflattivo che condiziona ovviamente anche il volume d'affari dei singoli esercizi.

Con il presente provvedimento si intende, quindi, rivalutare monetariamente tale importo alla data del 31 dicembre 2021 in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di consentire maggior aderenza alla situazione economica attuale.

Con nota prot. n. 66830 di data 27 gennaio 2022 il Servizio artigianato e commercio ha richiesto all'Istituto Statistico della Provincia di Trento (Ispat) di fornire la rivalutazione monetaria del valore di 500.000 euro riferita al periodo dal 28 settembre 2015 al 31 dicembre 2021 secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Il valore risultante è di 531.500 euro, come risulta dalla nota del predetto Istituto pervenuta il 1° febbraio 2022, prot. n. 77102.

Si ritiene inoltre opportuno procedere all'aggiornamento di tale importo con cadenza triennale, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, demandando tale adempimento al dirigente competente in materia di commercio.

La modifica di cui sopra è contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. a) dell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con l'occasione vengono apportati alcuni ulteriori aggiustamenti tecnici ai criteri tra i quali i più importanti sono elencati di seguito:

- art. 2: viene precisato il carattere permanente degli esercizi che intendono richiedere l'agevolazione (comma 1) e viene precisata la compatibilità dell'esistenza, nella stessa località dove è sito un esercizio multiservizi, di altri esercizi a carattere stagionale anche della stessa tipologia (comma 1, lettera d)); è stato introdotto il comma 1 ter. che integra la modifica apportata ai criteri dalla deliberazione della giunta provinciale 2078/2020 (lett. a) e precisa (lett. b) che lo svolgimento di attività multiservizi SIEG non comporta interruzione della continuità ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo; viene precisato che la superficie di vendita considerata per i pubblici esercizi è quella destinata alla somministrazione (comma 3, lett. c));
- art. 2 bis: viene precisato il carattere permanente degli esercizi che intendono richiedere l'agevolazione (commi 1 e 2) e viene precisata la compatibilità dell'esistenza, nella stessa località dove è sito un esercizio multiservizi, di altri esercizi a carattere stagionale anche della stessa tipologia (comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c));
- art. 3 bis: riformulazione del primo periodo del comma 4 e 7 e sostituzione della parola "compensazione" con la parola "aiuto" nel comma 5, per maggiore chiarezza;
- art. 8: le lettere c) e d) del comma 2 sono state eliminate e al comma 3 è stata inserita la precisazione che nel caso di presentazione di più domande per lo stesso punto vendita sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata secondo un criterio cronologico; la lettera e) del comma 4, viene sostituita con la dichiarazione di aver letto e compreso i criteri approvati con il presente provvedimento, mentre l'obbligo di comunicazione degli estremi dell'atto di incarico per le imprese svolgenti attività multiservizi SIEG viene eliminato a fini di semplificazione, in quanto il dato è già in possesso della struttura provinciale competente;
- art. 10, comma 6, le parole: *"importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato"* sono sostituite con le parole: *"modifiche nelle relazioni tra imprese previste dall'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, nonché eventuali operazioni di fusione/acquisizione e scissione."* in quanto, attraverso il Registro nazionale aiuti, la capienza residua rispetto al massimale de minimis è ora verificabile d'ufficio;
- art. 12: viene soppresso, in quanto norma transitoria superata.

I criteri così modificati si applicano alle domande presentate da gennaio 2022 e, considerato che l'innalzamento da 500.000 euro a 531.500 euro della soglia massima del volume di affari per l'accesso all'agevolazione amplia la platea dei potenziali beneficiari, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande fino al 14 aprile 2022.

Sono stati acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 e sono state valutate le osservazioni formulate dal Servizio Legislativo (nota prot. n. 142927 del 25 febbraio 2022). In particolare, con la nota anzidetta, il Servizio legislativo formulava l'invito: *"a valutare se il carattere necessariamente permanente degli esercizi ammissibili ad agevolazione non possa scoraggiare eventuali iniziative di altri operatori economici, anche a carattere stagionale, la cui compresenza nella località interessata è del resto prefigurata dai criteri medesimi."*

In proposito si osserva in via preliminare che l'apertura di un'altra realtà della stessa tipologia a carattere permanente, per definizione, fa venir meno un requisito necessario e non derogabile per l'accesso al contributo. Per quanto riguarda nello specifico le iniziative economiche a carattere stagionale, si osserva che le stesse sono solitamente rivolte in maniera dedicata a turisti (ad es.

servizio bar svolto in rifugi fuori mano per essere utilizzati dalla popolazione residente, bar o piccoli spacci all'interno di campeggi, aperti solo durante il periodo estivo, etc.) e il funzionamento o l'attivazione delle stesse non sono inficiati dalla presenza di un esercizio multiservizi, in quanto sostanzialmente destinate ad un target turistico, per periodi di tempo limitati alla stagione turistica e con un assortimento pensato sostanzialmente per le esigenze del turista. La precisazione nei criteri è stata introdotta, anzi, proprio per impedire che attività stagionali, ad esclusivo beneficio del turista per tipologia di offerta assortimentale, collocazione e periodo di apertura, impediscano l'agevolazione di realtà che devono, invece, supportare per tutto l'anno la popolazione residente. Tali osservazioni sono state comunicate ai servizi di staff per le vie brevi con nota del 1 marzo 2022.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 61, comma 2 lettera a) e 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 482 del 17 aprile 2020, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2078 del 14 dicembre 2020;
- a voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i *“Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61 comma 2 lettera a) e comma 3 della legge provinciale sul commercio 2010 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane”* approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 482 del 17 aprile 2020 e modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2078 del 14 dicembre 2020, di cui al testo allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo allegato sostituisce integralmente i criteri di cui all'allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 482 del 17 aprile 2020, come modificati dalla deliberazione n. 2078 del 14 dicembre 2020;
- 3) di dare atto che, rispetto ai precedenti criteri di cui al testo allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 482 del 17 aprile 2020, come modificati dalla deliberazione n. 2078 del 14 dicembre 2020, sono state apportate le modifiche come indicato nelle premesse;
- 4) di demandare a determinazione della Dirigente della Struttura competente in materia di commercio l'approvazione delle necessarie modifiche alla modulistica, per la presentazione della domanda nei termini previsti dal presente atto;
- 5) di stabilire che i criteri modificati trovano applicazione dalla data di adozione del presente provvedimento anche per le domande già presentate da gennaio 2022 relativamente all'attività svolta nel corso del 2021;

- 6) di autorizzare, per quanto espresso in premessa, la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo a valere sui criteri approvati con il presente provvedimento, fino al 14 aprile 2022 con conseguente decorso dal giorno successivo dei relativi termini di procedimento;
- 7) di confermare la sospensione del termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 61, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 16 giugno 2014, limitatamente alle domande di cui al comma 2 lett. b) dell'articolo 61;
- 8) di confermare che le disposizioni restrittive previste dai precedenti criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1649/2015 e successive modifiche ed integrazioni, relative al numero minimo di cento abitanti, alla misura della superficie effettiva di vendita, alla distanza di tre chilometri da qualsiasi esercizio della medesima tipologia e all'altitudine minima di cinquecento metri, non si applicano alle domande di contributo sia per il premio di insediamento sia per il contributo per la permanenza, presentate dalle imprese che si insediano nei locali finanziati a valere sul comma 1 dell'articolo 61, per la durata del contratto di comodato con il comune e rinnovo sino ad un massimo complessivo di dodici anni;
- 9) di stabilire che il CUP verrà richiesto in sede di attivazione degli interventi, qualora necessario;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 12:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della L.P. n. 17/2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 61, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) – Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane.

Art. 1 Definizioni

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, deve intendersi:

Legge: legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 – legge provinciale sul commercio 2010.

Esercizio commerciale: dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblico esercizio per la somministrazione di bevande che svolgono l'attività oggetto del contributo presso la sede legale e/o la singola unità operativa locale.

Dettaglio di generi alimentari e di prima necessità: negozi che vendono prodotti alimentari freschi e conservati tra cui obbligatoriamente: pasta, pane, latte, frutta, verdura, cipolle, aglio, patate, formaggi e latticini, bevande alcoliche e non alcoliche in recipienti chiusi, salumi ed insaccati, alimenti conservati, aceto, olio d'oliva e di semi, zucchero, miele, dolciumi, spezie da cucina, uova, pesce conservato, estratti alimentari, sale, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona.

Pubblico esercizio: esercizio per la somministrazione di bevande, anche annesso ad esercizi alberghieri, se aperti al pubblico.

Unità operativa locale: il punto vendita dell'esercizio commerciale che svolge l'attività oggetto del contributo in località in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.

Attività multiservizi: attività complementari all'attività principale, come individuate all'articolo 3, comma 2, svolte nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Servizio sostitutivo: la consegna della spesa a domicilio in località sprovvista di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, diversa da quella in cui è situato il punto vendita dell'impresa.

Località: Area più o meno vasta di territorio situato nella provincia di Trento, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse¹.

¹ Le delimitazioni che individuano le località abitate (centro e nucleo abitato) sono ottenute tracciando delle linee che corrono lungo il limite esterno degli edifici posti ai bordi di un raggruppamento di almeno quindici fabbricati. I confini delle località includono orti e altre pertinenze degli edifici considerati, evitando di includere aree limitrofe non edificate (come ad esempio campi coltivati e/o incolti), lasciando al di fuori dei raggruppamenti anche gli edifici posti ad una distanza superiore ai 70 metri nel caso di centri abitati e 40 metri nel caso di nuclei abitati. Se gli edifici inclusi nella nuova località sono adiacenti o in prossimità (al massimo una distanza pari a 140 metri per i centri abitati e 60 metri nel caso di nuclei abitati) di elementi lineari, quali infrastrutture di trasporto o limiti idrografici, la linea di confine delle località dovrà correre lungo o sarà estesa fino alla mezzzeria di tali elementi. Si distinguono in centri abitati, nuclei abitati e case sparse:

Servizio di interesse economico generale (SIEG): servizio, o attività economica che non sarebbe svolta dal mercato in quanto non vantaggiosa, o sarebbe svolta a condizioni non soddisfacenti in termini di qualità, accessibilità economica o parità di trattamento, il cui svolgimento produce risultati che la Provincia autonoma di Trento considera di interesse pubblico generale. La Provincia autonoma di Trento può incaricare un fornitore di svolgere tali servizi, imponendo uno specifico obbligo di servizio pubblico (OSP) e garantendo allo stesso una compensazione finanziaria o un aiuto in contropartita.

Art. 2

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo e all'aiuto

1. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività (a carattere permanente) di:

- a) dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- b) pubblico esercizio

e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

- c) hanno un minimo di cento abitanti;
- d) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblici esercizi di somministrazione di bevande (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale, anche della stessa tipologia);
- e) distano almeno tre chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia (la distanza è misurata tra i punti vendita), fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di tre chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato;
- f) si trovano ad un'altitudine di almeno cinquecento metri, fatte salve specifiche e motivate situazioni di isolamento o perifericità, preventivamente attestate dal competente comune;

possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 7.

Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività indicata al comma 1, lettera a), possono beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 3 bis, in alternativa ai contributi di cui agli articoli 2 bis e 7.

1 bis. Per il solo contributo di cui all'art. 7, agli esercizi commerciali che svolgono l'attività indicata al comma 1, lettera a), in località dove tale contributo è stato concesso ai sensi della dgp n.

-
- il centro abitato è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso, i luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro,
 - il nucleo abitato è una località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse,
 - le case sparse sono case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

2778/2010 in un periodo compreso tra il 4 agosto 2010 (anno di entrata in vigore della l.p. 17/2010 e di applicazione dei criteri approvati con la d.g.p. 2778/2010) e il 28 settembre 2015 (entrata in vigore della d.g.p. n. 1649/2015), non si applicano i requisiti di cui al comma 1, lettere c), e) e f) e al comma 3, lettera c), a condizione che gli esercizi interessati siano beneficiari del contributo senza soluzione di continuità dall'anno di prima richiesta, ad eccezione di un unico periodo di interruzione di 1 anno (durante il quale l'esercizio deve comunque erogare attività multiservizi), trascorso il quale è possibile chiedere esclusivamente il contributo di cui all'art. 7 comma 1, lettera a).

1 ter. Ai fini del comma precedente:

- a) non si considera interruzione l'impossibilità dell'esercizio di beneficiare del contributo a causa del superamento del massimale previsto dal regolamento comunitario di cui all'art. 10, comma 1 da parte dell'impresa di riferimento. L'impresa deve comunque presentare domanda di contributo per l'esercizio sito nella località interessata;
- b) non si considera interruzione l'aver beneficiato, da parte dell'esercizio, dell'aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale - attività multiservizi SIEG previsto dall'articolo 3 bis.

2. Per la concessione dei contributi e dell'aiuto previsti dai presenti criteri, il soggetto richiedente deve:

- a) essere iscritto nel Registro delle imprese di Trento;
- b) avere la sede legale e/o l'unità operativa locale per la quale richiede il contributo sul territorio provinciale;
- c) non avere in corso procedure concorsuali.

3. Sono esclusi dai contributi gli esercizi commerciali:

- a) che hanno un volume d'affari superiore a 531.500 euro (tale importo è rivalutato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, con cadenza triennale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) nell'ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di presentazione della domanda (corrispondente, per le imprese in contabilità semplificata, al rigo VE50 (VOLUME D'AFFARI) del modello della dichiarazione IVA e, per le imprese in contabilità ordinaria, al bilancio sezionale oppure al registro dei corrispettivi al netto dell'IVA e alle fatture emesse al netto dell'IVA);
- b) che hanno un numero di occupati equivalenti al tempo pieno superiore a due e mezzo, esclusi i titolari, collaboratori familiari ed apprendisti;
- c) con una superficie di vendita e/o di somministrazione inferiore a cinquanta metri quadrati o superiore a trecento metri quadrati;
- d) che non osservano un orario giornaliero di apertura di minimo tre ore per almeno sei giorni alla settimana. E' ammessa la possibilità di articolare l'apertura su cinque giorni, purché settimanalmente, per almeno una giornata, l'esercizio rimanga aperto sia al mattino, sia al pomeriggio per un totale di almeno 6 ore ripartite tra mattina e pomeriggio;
- e) che hanno installato gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e dalla legge provinciale n. 13 del 22 luglio 2015;
- f) che operano all'interno dei luoghi storici del commercio individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 63, comma 2 della legge.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o europee, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione del contributo richiesto. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 4 della legge.

5. I contributi e l'aiuto previsti dai presenti criteri possono essere concessi allo stesso esercizio commerciale per ciascuna unità operativa locale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 2 bis

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo per località particolarmente svantaggiate

1. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività (a carattere permanente) indicata all'art. 2 comma 1, lettera a), e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

- a) hanno un minimo di cinque e un massimo di cento abitanti;
- b) si trovano ad un'altitudine di almeno 800 metri;
- c) sono sprovviste di altri esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale);
- d) distano almeno tre chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia (la distanza è misurata tra i punti vendita), fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di tre chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato, oppure godono del contributo per la permanenza secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2778/2010 e ss.mm. e sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1 lettera d), comma 2, e rispettano quanto previsto al comma 3 lettere a), b), d), e), f);

possono richiedere il contributo di cui all'articolo 7, lettera c). Se l'unità operativa locale ha svolto anche il servizio sostitutivo di cui all'art. 7, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo, il contributo di cui al comma precedente è aumentato secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4.

2. Gli esercizi commerciali che svolgono l'attività (a carattere permanente) indicata all'art. 2 comma 1, lettera b), e ricompresi in località sul territorio provinciale che:

- a) hanno un minimo di cinque e un massimo di cento abitanti;
- b) si trovano ad un'altitudine di almeno 800 metri;
- c) sono sprovviste di altri pubblici esercizi (è ammessa la compresenza nella località di altri esercizi a carattere stagionale);
- d) distano almeno tre chilometri stradali da qualsiasi altro esercizio della medesima tipologia, fatto salvo il caso, preventivamente attestato dal competente comune, in cui l'altro esercizio commerciale della medesima tipologia si trovi a meno di tre chilometri, ma in posizione isolata rispetto al centro abitato e sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, commi 2 e 3.

possono richiedere il contributo di cui all'articolo 7, lettera e).

Art. 3

Attività multiservizi

1. L'esercizio commerciale richiedente i contributi deve svolgere le attività complementari multiservizi elencate al successivo comma 2, con un minimo di:

- due attività per gli esercizi commerciali che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità;
- un'attività per gli esercizi commerciali che svolgono attività di pubblico esercizio.

2. Le attività multiservizi sono le seguenti:

- 1) servizi erogati in convenzione con enti pubblici ²;
- 2) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o on-line di visite mediche specialistiche a beneficio di richiedenti;
- 3) servizio di stampa di referti medici e assistenza all'accesso alla cartella clinica del cittadino "Tre C" a beneficio di richiedenti;
- 4) punto di recapito per farmaci inviati in busta chiusa nominativa da farmacie operative nei centri limitrofi;
- 5) centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;
- 6) servizi di pagamento (bollo auto, bollettini, etc.);
- 7) vendita di almeno dieci referenze di prodotti biologici e/o per celiaci;
- 8) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui è situata l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
- 9) servizio bancomat³;
- 10) vendita di carni fresche e/o congelate, conservate, preparate, confezionate;
- 11) servizio di ricariche telefoniche di almeno due tra i principali gestori di telefonia mobile;
- 12) rivendita di giornali quotidiani e riviste;
- 13) servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
- 14) servizio di navigazione internet e accesso alla posta elettronica tramite Wi-Fi che consenta l'accesso a internet dai supporti (notebook, smartphone, tablet, etc.) di proprietà dei clienti;
- 15) vendita di almeno dieci referenze di prodotti trentini e/o del commercio equo e solidale;

3. Nel caso di un esercizio commerciale che svolge sia attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità sia attività di pubblico esercizio, le attività multiservizi effettuate non possono essere le medesime.

2 Resta salva la possibilità per gli enti pubblici di sostenere gli esercizi convenzionati nel rispetto di quanto previsto in materia di cumulo dal Reg. UE 1407/2013 "de minimis" (art. 5) e dal Reg. UE 360/2012 "de minimis SIEG" (art. 2, paragrafo 8: Gli aiuti "de minimis" a norma del presente Regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.)

3 Servizio gestito dall'esercizio commerciale in convenzione con una banca, o altri soggetti autorizzati per legge, avente quale presupposto l'installazione presso l'unità operativa locale di uno sportello automatico per il prelievo del denaro contante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qualora, per comprovati motivi tecnici, l'erogazione del servizio non fosse possibile nei termini suddetti, il medesimo deve essere erogato almeno per il periodo di apertura dell'unità operativa locale previsto all'art. 2, comma 3, lettera d).

4. E' consentita la sospensione dell'attività per un massimo di quaranta giorni naturali (festivi compresi) anche non consecutivi, nell'anno solare di riferimento. Nel caso di nuova apertura il periodo di sospensione dell'attività di quaranta giorni è proporzionato all'effettivo periodo di apertura. E' possibile chiedere al servizio competente in materia di commercio, per gravi e motivate esigenze, la sospensione dell'attività per un massimo di ulteriori venti giorni consecutivi. La sospensione dell'attività per periodi superiori a quelli indicati comporta la decadenza totale dal contributo. Ogni periodo di sospensione deve essere comunicato via pec al servizio competente in materia di commercio, entro il giorno successivo a quello di avvio della sospensione.

5. Nel caso di cessazione di un'impresa di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, il soggetto che apre nella medesima località un'attività della stessa tipologia e che svolge anche attività multiservizi può beneficiare del contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), previa presentazione della domanda e per il periodo di effettivo svolgimento delle attività multiservizi, a condizione che l'apertura intervenga entro un anno dalla data di cessazione della precedente impresa e solo in località dove tale contributo è stato già concesso ai sensi dei criteri approvati dalla deliberazione della Giunta provinciale del 3 dicembre 2010, n. 2778 (e relative modifiche apportate sino alla deliberazione della Giunta provinciale del 30 settembre 2016, n. 1666 esclusa); diversamente, il soggetto può beneficiare del contributo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

Art. 3 bis

Aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi di interesse economico generale – Attività multiservizi SIEG

1. Le attività multiservizi di cui all'art. 3, comma 2, indicate con i numeri da 1) a 15) sono considerate di interesse economico generale (attività multiservizi SIEG) per le popolazioni residenti nelle località aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, dove è presente un unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità avente i requisiti indicati all'art. 2, purché siano svolte in un numero minimo di quattro, di cui almeno due attività ricomprese fra quelle individuate con i numeri da 1 a 9, ritenute di maggior interesse collettivo.

Per la qualificazione dell'attività come servizio di interesse economico generale, non sono fatte salve le posizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). Nel caso delle deroghe previste dall'articolo 2, comma 1 lettere e) ed f), il Comune dovrà attestare anche la concreta esistenza di una reale fattispecie SIEG.

2. Sulla base di un avviso di manifestazione di interesse e previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni più necessari presso la popolazione della località interessata, la Provincia autonoma di Trento può affidare, mediante atto di incarico, ad esercizi commerciali che gestiscono l'unico dettaglio di generi alimentari e di prima necessità nelle località di cui al comma 1 ed avente i requisiti indicati all'art. 2, lo svolgimento di almeno 4 attività multiservizi SIEG.

3. L'atto di incarico di cui al comma 2 informa l'impresa affidataria:

- della natura delle attività multiservizi SIEG per il quale l'aiuto è concesso e del suo carattere "de minimis", specificando con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico spettanti all'impresa;
- l'oggetto del servizio pubblico;
- la durata dello stesso e dei relativi obblighi;
- il territorio interessato dagli obblighi di servizio pubblico;

- le unità operative locali dell'impresa tenute allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG.

4. Per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG (indipendentemente dal numero di servizi forniti), l'impresa incaricata riceverà, per ogni unità operativa erogante, un aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico pari a 12.000 euro annuali, eventualmente proporzionato al periodo di effettiva erogazione, approssimando al mese i periodi superiori ai 15 giorni. Se tra le attività multiservizi SIEG svolte dall'impresa rientrano anche le attività identificate con il numero 1) dell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, l'importo è elevato a 14.000 euro.

5. Se l'unità operativa locale ha svolto anche il servizio sostitutivo di cui all'art. 7, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo, l'aiuto di cui al comma precedente è aumentato secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4.

6. Per le attività indicate ai numeri 1), 4) 5) e 9) dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3, l'atto di incarico dovrà ricomprendere, come allegato parte integrante, la convenzione o l'eventuale contratto stipulato con l'ente o gli enti interessati.

7. L'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, non è cumulabile, o compatibile, con la richiesta del contributo di cui all'articolo 7.

8. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono disciplinati dall'atto di incarico, dai presenti criteri e dalla deliberazione della Giunta provinciale che li ha adottati. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si applica, ove compatibile, quanto previsto per il contributo per la permanenza.

Art. 4

Oggetto del contributo per l'insediamento

1. Costituisce oggetto del contributo l'insediamento dell'esercizio commerciale in località sprovvista di esercizi commerciali analoghi unitamente allo svolgimento di attività multiservizi ai sensi dell'art. 11, comma 1.

2. Si considera nuova apertura l'avvio dell'attività nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda in una località dove non erano presenti esercizi della stessa tipologia da oltre un anno dalla data di avvio dell'attività dell'esercizio commerciale richiedente il premio di insediamento. Per avvio dell'attività si considera la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di commercio di Trento.

Art. 5

Premio per l'insediamento

1. Il premio di insediamento è costituito da un contributo una tantum pari a 22.000 euro. Può essere concesso una sola volta allo stesso esercizio commerciale per la medesima unità operativa locale.

Art. 6
Oggetto del contributo per la permanenza

1. Costituisce oggetto del contributo la permanenza dell'unico esercizio commerciale che ha svolto, nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, attività multiservizi nelle località individuate all'articolo 2, comma 1, per almeno tre mesi interi e consecutivi.

Art. 7
Contributo per la permanenza

1. Il contributo per la permanenza è un contributo annuale:

- a) pari a 10.000 euro, per le imprese che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3. Se tra le attività svolte rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1) il contributo annuale è pari a 11.000 euro;
- b) pari a 10.000 euro, per le imprese che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1 bis e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3. Se tra le attività svolte rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 2, numero 1) il contributo annuale è pari a 11.000 euro;
- c) pari a 14.000 euro, per le imprese che svolgono attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 bis, comma 1, che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3;
- d) pari a 4.000 euro per le imprese che svolgono attività di pubblico esercizio, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3.
- e) pari a 5.000 euro per le imprese che svolgono attività di pubblico esercizio, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 bis, comma 2, e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3.

2. Il contributo per la permanenza di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è elevabile secondo quanto previsto al comma 4) per le sole imprese di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità che hanno svolto anche il servizio sostitutivo.

3. Il servizio sostitutivo deve essere stato effettivamente svolto nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo per almeno tre mesi interi e consecutivi e per almeno tre giorni alla settimana, e documentato attraverso apposito registro contenente indicazione di: località interessata, data in cui è stato svolto il servizio, elenco dei beneficiari che devono firmare il registro ad ogni consegna ricevuta. La località in cui viene effettuato il servizio sostitutivo deve essere sprovvista di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

4. L'importo previsto per lo svolgimento del servizio sostitutivo è pari a 500 euro per ciascuna località servita, che deve essere distante almeno due chilometri stradali dall'unità operativa locale agevolata. Può essere concesso ogni anno per ciascuna unità operativa locale del richiedente e fino ad un massimo di 1.000 euro.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, in caso di apertura inferiore ai dodici mesi il contributo per la permanenza e l'eventuale contributo per lo svolgimento del servizio sostitutivo sono

proporzionati all'effettivo periodo di apertura. Si considera il mese per intero qualora l'apertura sia superiore ai 15 giorni.

6. Nel caso di due soggetti che richiedano il contributo per lo svolgimento del servizio sostitutivo nella medesima località, questo sarà concesso esclusivamente al gestore dell'esercizio situato nella località più prossima a quella nella quale è stato svolto il servizio sostitutivo.

Art. 7 bis

Criteri di concessione dei contributi e dell'aiuto nel caso di risorse insufficienti

1. I contributi e l'aiuto sono concessi in via prioritaria secondo il seguente ordine:

- a) ai richiedenti il premio di insediamento di cui all'articolo 5;
- b) ai richiedenti l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG di cui all'art. 3 bis;
- c) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
- d) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera e)
- e) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
- f) ai richiedenti il contributo per la permanenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e d).

2. Nel caso di risorse insufficienti sul bilancio dell'anno di riferimento per la concessione del contributo per l'intero importo spettante, si procede alla riduzione proporzionale del contributo teoricamente assegnabile a ciascun beneficiario all'interno di ogni singola lettera in base alla priorità prevista dal comma precedente.

Art. 8

Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. Le domande per il contributo per l'insediamento, per la permanenza, o per l'aiuto previsto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, sono presentate dal 10 gennaio al 28 febbraio di ogni anno alla struttura provinciale competente in materia di commercio, secondo il modello appositamente predisposto.

2. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

- a) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio competente in materia di commercio⁴;
- b) mediante consegna diretta c/o il Servizio competente in materia di commercio, oppure c/o gli sportelli di assistenza e di informazione previsti all'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 ("legge provinciale sull'attività amministrativa").

3. La domanda presentata al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso punto vendita entro i termini di cui al comma 1, l'Amministrazione considera valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

4. La domanda deve contenere:

⁴ Nel caso di trasmissione in modalità telematica si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016.

- a) l'individuazione dell'esercizio commerciale richiedente;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o b), comma 2, lettera c), comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), comma 4 ed il rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 4;
 - che l'impresa non è in difficoltà (solo per le imprese eroganti attività multiservizi SIEG)
 - di aver svolto l'attività multiservizi e la relativa tipologia, nonché l'eventuale servizio sostitutivo o le eventuali attività multiservizi SIEG previste nell'atto di incarico;
- c) la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), tranne per i beneficiari del contributo ex art. 7, comma 1, lett. b) e per i beneficiari del contributo ex art. 7, comma 1, lett. c) ricompresi in località che hanno già beneficiato del contributo per la permanenza secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2778 del 3 dicembre 2010 e s.m., in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera d), comma 2, comma 3, lettere a), b), d), e), f) e che svolgono le attività multiservizi di cui all'articolo 3;
- d) l'eventuale attestazione del Comune competente di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) (le unità operative che erogano le attività multiservizi SIEG hanno già fornito l'attestazione in sede di attribuzione dell'incarico);
- e) la dichiarazione di aver letto e compreso i presenti criteri;
- f) copia delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, punto 1) e/o punti 4), 5) e 9) per le unità operative locali che erogano l'attività multiservizi (le unità operative che erogano tale attività come SIEG hanno già fornito la convenzione in sede di attribuzione dell'incarico).

Alla domanda dev'essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà aiuti “de minimis” ex Reg. UE n. 1407/2013, o ex Reg. UE n. 360/2012 per le unità operative che svolgono attività multiservizi SIEG, secondo l'apposito modello.

5. I requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) e f), comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera f) e di cui all'art. 2 bis, comma 1, lettere a) e b) e c) e comma 2, lettere a) e b) e c), vengono verificati d'ufficio.

6. Nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, secondo quanto previsto dalla l.p. 23/1992. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, scaduto il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione richiesta, la struttura definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

7. Il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni per la richiesta del premio di insediamento e di 90 giorni per la richiesta del contributo per la permanenza e per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Art. 9

Erogazione del contributo e dell'aiuto

1. Il premio di insediamento viene erogato, compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, in due quote:
 - il 50% ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione;
 - il 50% decorso un anno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, previo accertamento della continuazione dell'attività multiservizi e secondo quanto disposto al successivo articolo 11, comma 1.
2. Il contributo per la permanenza e l'aiuto per lo svolgimento di attività multiservizi SIEG sono erogati compatibilmente con la disponibilità di cassa del Servizio, in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione e secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda.
3. I contributi e l'aiuto di cui ai punti 1 e 2 possono essere concessi in misura parziale nei limiti del massimale fissato nei rispettivi regolamenti "de minimis" di cui all'art.10.

Art. 10

Disciplina degli aiuti di stato

1. I contributi per l'insediamento e per la permanenza sono concessi a titolo di "de minimis" ordinario ai sensi del regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Gli aiuti per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento UE della Commissione n. 360/2012 del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L 114 del 26 aprile 2012.
3. Gli aiuti "de minimis" SIEG possono essere cumulati con aiuti previsti da altri regolamenti "de minimis" fino al limite di 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Gli aiuti "de minimis" SIEG di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.
5. Gli aiuti "de minimis" SIEG non possono essere applicati ad imprese in difficoltà.
6. L'esercizio commerciale ha l'obbligo di comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di concessione, eventuali modifiche nelle relazioni tra imprese previste dall'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, nonché eventuali operazioni di fusione/acquisizione e scissione.

Art. 11

Obblighi generali

1. L'esercizio commerciale che beneficia delle agevolazioni per il premio di insediamento ha l'obbligo di svolgere l'attività multiservizi per almeno due anni solari successivi a quello di avvio dell'attività. Qualora l'attività venga svolta per un periodo inferiore, l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di attività, mediante atto di decadenza parziale ed eventuale recupero dell'importo erogato, maggiorato dell'interesse semplice calcolato al tasso legale, a partire dalla data di accreditamento (identificata come data "addebito P.a.T.") e fino alla riscossione delle somme restituite.

2. Nel corso dell'anno nel quale viene presentata la domanda per ottenere il premio di insediamento e in quello successivo, per la stessa unità operativa locale, non possono essere presentate domande per il contributo per la permanenza, né per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG.

3. L'impresa che ha presentato domanda per ottenere il contributo per la permanenza, o per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, ha l'obbligo di tenere aperta l'unità operativa locale agevolata fino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima, salvo il caso di subingresso nell'attività (ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010), da parte di un'altra impresa. In quest'ultimo caso il contributo viene erogato al subentrante che:

- deve informare tempestivamente del subingresso la struttura competente in materia di commercio della Provincia autonoma di Trento e se intenda eventualmente subentrare nell'atto di incarico qualora l'impresa cessante svolgesse attività multiservizi SIEG;
- possiede i requisiti richiesti all'art. 2, o all'art. 2 bis,, o all'art. 3 bis nel caso in cui l'attività svolta sia multiservizi SIEG.

4. Se il subingresso e l'inizio della nuova attività (fa fede la data di inizio attività risultante negli archivi della Camera di Commercio di Trento) avvengono entro i termini previsti per la presentazione della domanda per ottenere il contributo per la permanenza, o per l'aiuto per lo svolgimento delle attività multiservizi SIEG, e l'impresa dante causa non ha presentato domanda, la stessa può essere presentata dal subentrante, che ha l'obbligo di tenere aperta l'unità operativa locale sino all'erogazione della relativa agevolazione, pena la decadenza dalla medesima, ed eventuale recupero dell'importo erogato, maggiorato dell'interesse semplice secondo quanto previsto al comma 1.

5. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività multiservizi SIEG sono regolati dalla presente disciplina, dall'atto di incarico e dall'atto di concessione .

6. L'esercizio commerciale che intende richiedere il contributo deve esporre all'esterno dell'unità operativa locale agevolata:

- a) il segno distintivo⁵, che caratterizza ed identifica l'attività multiservizi, individuato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2778 del 3 dicembre 2010 nell'allegato D;
- b) l'orario di apertura al pubblico;
- c) l'avviso che vengono svolte gratuitamente le attività multiservizi, specificando quali.

5 La targa raffigurante il segno distintivo deve essere richiesta alla Struttura provinciale competente in materia di commercio.

La struttura competente può effettuare controlli e verifiche, anche per tramite degli enti locali, in merito al rispetto degli obblighi di cui al presente comma. Se a seguito di due verifiche successive dovessero risultare inadempienze, l'eventuale contributo sull'attività svolta nell'anno di effettuazione delle verifiche verrà ridotto del 10%. Di ogni verifica effettuata con esito negativo viene data comunicazione all'esercizio commerciale interessato.

7. L'esercizio commerciale richiedente il contributo o l'aiuto si impegna ad accettare ogni controllo sul possesso dei requisiti, sul rispetto degli adempimenti previsti dai presenti criteri, dall'atto di concessione del contributo e dall'eventuale atto di incarico.